

7 giugno 2023

CIRCOLARE N. 11/2023

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Applicazione delle misure previste dall'art. 9 del Decreto - Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Si comunica che, a partire dall'8 giugno 2023, sarà possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell'art. 9 del Decreto - Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (di seguito "DL Alluvione Emilia-Romagna")

L'art.9 del DL Alluvione Emilia-Romagna prevede che, fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo venga rilasciata, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 al predetto decreto e disponibile sul sito internet del Fondo:

- a titolo gratuito, esonerando i soggetti richiedenti dal pagamento della commissione "una tantum" e della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite previste dalla parte IV, paragrafo D.1 e D.2 delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo;
- nel caso di garanzia diretta, nella misura dell'80% dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90%, qualora la richiesta di garanzia venga presentata ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
- nel caso di riassicurazione, nella misura del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria a condizione che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello non superi la percentuale massima di copertura del 80%. Tale percentuale è elevabile fino al 100%, qualora la richiesta di garanzia venga presentata ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante di

primo livello non superi la percentuale massima di copertura del 90% e che preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi.

Si rammenta, infine, che per la presentazione di tali richieste di garanzia al Fondo, i soggetti richiedenti dovranno utilizzare la nuova versione dell'Allegato 4 pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5/6/2023; qualora i soggetti richiedenti avessero già acquisito le precedenti versioni dell'Allegato 4, sarà necessario integrarle attraverso l'acquisizione del documento "Annex-Integrazione all'Allegato 4 Alluvione Emilia Romagna", pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 5/6/2023

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia